



COMUNE DI MONCLASSICO

(Provincia di Trento)

Via San Vigilio n. 17 – 38020 Monclassico (TN)

☎ 0463/974183 - ☎ 0463/973220 – Cod. Fisc. 00423370220 – e.mail: comune@comune.monclassico.tn.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Il Comune di **MONCLASSICO** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2009, ha determinato per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini I.C.I.:

- Aliquota per l'abitazione principale : **4 per mille**
- Aliquota per tutti gli altri fabbricati : **5 per mille**
- Aliquota per le aree fabbricabili : **5 per mille**

- Detrazione per l'abitazione principale : **pari all'imposta dovuta**

- l'imposta **NON E' DOVUTA** se l'importo annuale è **INFERIORE O UGUALE A € 12,00=**

NB: Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126 ha disposto, con alcune limitate eccezioni, l'esenzione dell'abitazione principale e delle sue relative pertinenze dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 2008.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Il Comune di Monclassico con deliberazione consiliare n. 30 del 27/11/2008, ha di fatto già esentato l'imposta per queste tipologie di immobili e pertanto risultano **esenti** anche le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le abitazioni possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E.

L'esenzione ICI **SI applica** anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito a **parenti e affini in linea retta di primo grado** (figli, coniuge, genitori, suoceri, nuora, genero) e alle abitazioni di persone ricoverate in casa di riposo, sempre se non locate.

E' inoltre **esente** la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per pertinenze si intendono quelle previste nel Regolamento comunale e pertanto: sarà possibile esentare **una sola pertinenza** (a scelta del contribuente) tra le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (ad esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.

- **Dichiarazione:**

La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria (aree fabbricabili, fabbricati inagibili/inabitabili, abitazione principale), deve essere presentata al Comune **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.

- **Modalità di versamento:**

Il pagamento dell'ICI dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Gli importi dovuti andranno versati scegliendo tra le seguenti modalità:

- Sul c.c.p **88765540** intestato a: **EQUITALIA TAA-SUEDTIROL SPA**
indacando la dicitura **MONCLASSICO-TN-ICI**
- Utilizzando il **Modello F24** – Sezione ICI ed altri tributi locali - indicando il codice comune: **F341**

- **Termini di versamento:**

- **ACCONTO** da versare **entro il 16 GIUGNO** e pari al 50% dell'imposta dovuta
- **SALDO** da versarsi **entro il 16 DICEMBRE**

Resta inalterata comunque la possibilità del contribuente di versare entro il 16 giugno in unica soluzione l'intero importo.

- **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, il Consiglio comunale ha fissato i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Si riportano di seguito i valori minimi da applicare alle aree fabbricabili, stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2008.

COMUNE DI MONCLASSICO

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - 2010

TABELLA VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

<i>DESTINAZIONE URBANISTICA</i>	<i>EDIFICABILITÀ per 1000 mq</i>	<i>EDIFICABILITÀ per 1000 mq</i>	VALORI AREE
AREE	residenziale	Commerciale e artigianale	
	MC	MC	€/mq
residenziali di completamento	1700		180,00
residenziali di nuova espansione	1700		180,00
produttive secondarie di livello provinciale	400	6000 - 400	50,00
produttive secondarie di livello comprensoriale	400	6000 - 400	55,00
produttive secondarie di livello provinciale con pl	400	6000 - 400	35,00
commerciali di tipo a	2000	2000	250,00
commerciali di tipo b		3900	100,00
per attrezzature alberghiere	400	2100	130,00
per attrezzature sportive			15,00
per attrezzature di servizio			15,00
NB. in tutte le zone per lotti in cui non è possibile la costruzione si applica una riduzione del 40%			

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi Sovracomunale di Malè (0463/901152).